REP. del

## **COMUNE DI ORMEA**

## (Provincia di Cuneo)

## CONTRATTO DI CONCESSIONE ALPE PASCOLIVA DENOMINATA CONOIA

Tra i sottoscritti:

Tra i sottoscritti:		
LOCCI Fabio nato a Mondovì (CN) il 08/11/1968, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di		
Ormea, domiciliato per la funzione presso la sede comunale sita in Ormea - Via Teco n.1, in		
rappresentanza del Comune di Ormea C.F.: 00514250042, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267 del 18-8-		
2000, in appresso " PARTE CONCEDENTE"		
E		
- il Signor nato a il residente in () , Via		
C.F – P.IVA, in qualità di;		
in appresso "CONCESSIONARIO		
PREMESSO		
- che la parte concedente ha in proprietà alcuni appezzamenti di terreno denominati "ALPE		
CONOIA" per una superficie catastale complessiva di circa Ha 186,6795 censiti al Catasto terreni del		
Comune di Ormea al F. 75 mapp. 5;		
- che con Deliberazione consiliare n. 4 in data 29/04/2015, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato le		
linee guida per l'assegnazione delle alpi pascolive del Comune di Ormea;		
- che con deliberazione G.C. n. 33 in data 25/02/2020 sono stati individuati i canoni concessori ed i		
criteri di assegnazione delle alpi pascolive;		
- che con deliberazione G.C. n. 48 in data 29/03/2021 è stato approvato il disciplinare tecnico ed		
economico per la conduzione di alpeggi di proprietà comunale;		
- che in data è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ormea avviso d'asta per la		

concessione del pascolo comunale ALPE CONOIA;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ si è proceduto all'assegnazione definitiva in capo a \_\_\_\_\_ dell'alpe CONOIA;
- che la parte concessionaria contestualmente alla presentazione della necessaria documentazione per l'assegnazione della predetta alpe pascoliva ha dichiarato di aver preso visione del Disciplinare Tecnico-Economico per la conduzione delle alpi pascolive del Comune di Ormea e di averne accettato incondizionatamente tutte le clausole, sottoscrivendone una copia, in ciascuna pagina, depositata agli atti dell'Ente;
- che con la concessione delle alpi pascolive il Comune di Ormea si prefigge di mantenere i pascoli quali elementi di paesaggio ripristinando le tradizionali forme di pascolamento di montagna che rappresentano una gestione delle risorse in modo estensivo e non depauperante e la parte concessionaria si impegna quindi a salvaguardare i pascoli montani dal dissesto idrogeologico ed altresì si impegna alla corretta gestione e manutenzione dei pascoli applicando tutte le tecniche necessarie alla buona conduzione, come previsto dal Regolamento forestale in vigore;
- la sopra menzionata parte concessionaria agisce, nella presente scrittura, anche a nome e nell'interesse di tutti i componenti il nucleo aziendale, rappresentando questa a tutti gli effetti, anche quindi per la rappresentanza giudiziale, espressamente perciò sollevando sin d'ora la Parte Concedente da ogni responsabilità in merito;

## Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1. La narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto.
- 2. Il Comune di Ormea dà in concessione a \_\_\_\_\_\_, che accetta, i fondi descritti in premessa.
- 3. La presente concessione viene comunque fatta ed accettata dalle parti a corpo e non a misura con tutti i diritti e servitù attive e passive, eventualmente esistenti, che la parte concessionaria dichiara di conoscere ed accettare.
- Il concessionario dovrà coltivare i fondi con la diligenza del buon padre di famiglia, evitando

deperimenti del fondo stesso, delle relative pertinenze e delle piantagioni. La parte concessionaria dichiara di ben conoscere i fondi, sia nell'estensione e sia nei confini, e di prendere gli stessi nello stato di fatto in cui ora si trovano. Parte concedente e parte concessionaria si impegnano a sottoscrivere i verbali di consegna e riconsegna come indicato dall'art. 7 del "Disciplinare Tecnico ed Economico per la conduzione di alpeggi di proprietà comunale al quale si fa pieno e puntuale riferimento.

La Parte Concedente consegna alla Parte concessionaria il fondo nudo, senza scorte vive o morte e libero da persone e da impegni contrattuali con terzi e da qualsiasi altro onere, che possa limitarne la libera disponibilità.

Le parti danno atto che gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri ed impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dal "Disciplinare tecnico economico per la conduzione delle alpi pascolive che, sottoscritto dalle parti, sotto la lettera "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente ad esso allegati: deliberazione consiliare n. 4 in data 29/04/2015, deliberazione G.C. n. 33 in data 25/02/2020 e deliberazione G.C. n. 48 in data 29/03/2021.

Sono a carico della Parte Concedente le imposte, sovraimposte, tasse ed ogni altro onere relativo alla "proprietà" fondiaria per l'intera durata contrattuale.

Sono a carico del concessionario le tasse relative al reddito agrario.

La durata della presente concessione è fissata con scadenza all' 11 NOVEMBRE 2022 (San Martino 2022).

Alla suddetta scadenza la Parte concessionaria si obbliga a riconsegnare il terreno libero da persone, animali, cose e colture in atto, senza necessità di ulteriori disdette e/o comunicazioni, in quanto date ed accettate dalle parti ora per allora, e riconoscendo sin d'ora immediato diritto alla parte concedente di reimmettersi nella detenzione del fondo.

Si dà atto che alla scadenza contrattuale la parte concedente non dovrà corrispondere alcun indennizzo

per il rilascio del fondo.	
Il canone annuo di concessione viene convenuto tra le parti in Euro (d	iconsi euro
	'ammontare
complessivo della concessione.	
Il canone di concessione non potrà essere oggetto di variazione alcuna avendo il concessio	onario preso
visione dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture ed averli ritenuti idonei e remur	nerativi allo
svolgimento della propria attività.	
Il relativo pagamento sarà effettuato, posticipatamente, a cura della Parte Concessionaria,	entro il 31
ottobre di ogni anno.	
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il conces	ssionario ha
prestato la cauzione di € (euro) mediante polizza fide	eiussoria n.
in data, rilasciata da agenzia di	<u></u> .
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli	i immobili e
la definizione dei rapporti contrattuali tra le parti.	
Con il ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei co	onfronti del
concedente.	
Il presente contratto, stipulato sottoforma di scrittura privata è soggetto a registrazione fisc	ale presso il
competente Ufficio del Registro dell'Agenzia dell'Entrata.	
Ai fini della registrazione del presente contratto si dichiara che il canone previsto per l'in	ntera durata
contrattuale è pari ad euro(euro).	
Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fisc	cale, sono a
totale carico del concessionario; inoltre la registrazione del contratto verrà fatta a cura	e spese del
concessionario, il quale si impegna a presentare copia della ricevuta della registrazione al	Comune di
Ormea.	

Le parti danno atto che la registrazione verrà fatta in forma cumulativa ai sensi dell'art. 7 della Legge

448/98. E' fatto divieto al concessionario di sub concedere in tutto o in parte i terreni oggetto del

presente contratto. In caso di inadempienza a tale divieto la parte concedente avrà diritto, senza

necessità di ulteriori formalità o azioni possessorie alla risoluzione del contratto con effetto immediato.

La Parte concessionaria potrà variare la ragione sociale dell'azienda o costituirsi in società di persone,

dandone comunicazione alla Parte Concedente, fermo restando che tutti i soci componenti tale società

debbano appartenere al nucleo familiare come in premessa evidenziato. Tale variazione non potrà, in

ogni caso, essere considerata come novazione del contratto.

Si richiede espressamente l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 tabella

allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come introdotto dall'art. 28 del D.P.R. 30.01.1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Parte Concedente	La Parte Concessionaria
Geom. Fabio LOCCI	Sig